

Il brevetto come strumento

*Massimiliano Granieri**

1. PREMESSA

La materia dei brevetti è stata lasciata per molto tempo (forse troppo) soltanto agli specialisti e ai legali e considerata soprattutto come il luogo di segregazione del sapere umano oppure come lo strumento nella mani di poche e ben organizzate multinazionali che fanno di tutto per utilizzare i loro potenti mezzi economici contro le imprese più piccole. In effetti, la materia appare connotata da forte tecnicismo e, al di fuori della cerchia di coloro che se ne occupano professionalmente, è difficile coglierne l'importanza e decostruire certi argomenti che, anche grazie al comportamento dei media, trovano spesso terreno fertile nell'opinione pubblica.

Quando si assume la prospettiva della ricerca (sia pubblica, sia privata), il brevetto non è altro che uno strumento che serve per rendere più agevole il trasferimento tecnologico, cioè il passaggio tra chi si occupa di svolgere la ricerca e chi ne utilizza i risultati per tramutarli in prodotti o per fornire servizi. Non che il trasferimento tecnologico (o, più in generale, delle conoscenze) non possa avvenire senza brevetto; esistono molteplici modalità per farlo. Quando, tuttavia, la tecnologia è complessa e va portata sul mercato con ulteriori investimenti in sviluppo da parte del suo utilizzatore, servono particolari garanzie circa il fatto che non se ne appropriino anche coloro che non hanno effettuato investimenti. Qui entra in gioco il brevetto.

Nelle pagine che seguono, verranno fornite alcune indicazioni operative su come funziona il sistema della proprietà intellettuale (del quale il brevetto rappresenta la parte più cospicua quando si parla di tecnologia), a vantaggio di chi svolge attività di ricerca. Nel dar conto delle caratteristiche del sistema, si eviterà nei limiti del possibile il tecnicismo giuridico che sfugge per lo più a chi non ha frequentato corsi di Giurisprudenza. Va, però, avvertito subito che buona parte delle cose che verranno dette hanno un riferimento interno alle norme che disciplinano il mondo della proprietà intellettuale. Chiunque fosse interessato ad un approfondi-

* Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Foggia.

mento, dovrebbe necessariamente misurarsi anche con testi normativi e con quello che, sui vari punti, dicono quotidianamente i giudici.

2. REGOLE ED ECCEZIONI. IL PUBBLICO DOMINIO

Un modo per trattare i diritti di proprietà intellettuale (e, tra questi, il brevetto) è quello di considerarli come eccezioni al principio generale del pubblico dominio. Tutte le volte in cui viene prodotta una nuova conoscenza, a meno di non tenerla segreta, essa confluisce all'interno di uno spazio ideale di fruizione (il pubblico dominio, appunto) al quale l'umanità ha sempre contribuito (non sempre in maniera disinteressata), ma dal quale ha sempre contemporaneamente attinto, liberamente e gratuitamente. L'unico riconoscimento possibile in un mondo che obbedisce soltanto alla logica del pubblico dominio è quello, limitato, della paternità della scoperta o dell'invenzione. Così Einstein è riconosciuto come il padre della teoria della relatività generale e lo sarà per sempre; le conoscenze da lui fornite sono servite e serviranno a molti altri.

Il pubblico dominio rappresenta, alle volte, un problema, proprio perché, di là dall'incentivo morale, non vi sono specifici riconoscimenti (economici) per aver dato all'umanità importanti invenzioni. Per questa ragione, gli stati hanno di volta in volta introdotto per via normativa alcune eccezioni alla regola del pubblico dominio, facendo in modo che, entro certi limiti, il contribuente di idee o di invenzioni potesse considerarsi proprietario dei risultati del suo lavoro intellettuale e così disporre in cambio di un riconoscimento economico.

Ovviamente, mentre il pubblico dominio è un concetto ideale e universale (Einstein è lo scopritore della relatività generale, ovunque e per sempre), queste forme eccezionali di proprietà introdotte dagli stati (e in particolare proprio i brevetti) sono concrete e specifiche: valgono, cioè, per un certo periodo di tempo e limitatamente all'interno del territorio dello stato che li concede a chi ne fa richiesta.

Prima di addentrarsi oltre nell'esplorazione dei rapporti tra pubblico dominio e brevetto, occorre passare in breve rassegna quali sono le varie forme di diritti di proprietà intellettuale e quali oggetti ciascuna di esse protegge. Va, però, premesso che i sistemi di proprietà intellettuale funzionano soltanto per l'attività creativa dell'uomo e non per quella meramente conoscitiva. Questa premessa fonda una importante distinzione tra creazioni intellettuali (che possono essere protette mediante diritti) e scoperte, cioè i frutti dell'esplorazione umana che, tuttavia, riguardano conoscenza insite nella natura. La forza di gravità può essere soltanto scoperta; essa preesiste allo sforzo umano. È importante conoscerla e chi l'ha scoperta ha associato il suo nome alla sua divulgazione, ma sarebbe esagerato attribuirgli la proprietà. Per le scoperte, l'unica regola possibile è il pubblico dominio.

3. LE CREAZIONI INTELLETTUALI A CONTENUTO ESTETICO. IL DIRITTO D'AUTORE

Una distinzione un tempo molto netta correva tra le creazioni intellettuali (cioè i frutti dell'intelletto umano) a contenuto estetico e quelle a contenuto tecnologico. Nelle prime venivano fatti rientrare i frutti del lavoro che potessero risolversi in

scritti, dipinti, musica, rappresentazioni teatrali o cinematografiche e, più in generale, ogni contenuto letterario o artistico in grado di colpire i sensi. Per queste particolari creazioni, gli stati hanno riconosciuto quello che è noto come diritto d'autore (o, in ambienti anglofoni, copyright), composto da una dimensione morale (il diritto alla paternità dell'opera) e da una patrimoniale (il diritto all'utilizzazione e allo sfruttamento economico dell'opera).

I ricercatori hanno grande familiarità con il diritto d'autore, perché una gran parte di quelli che oggi si chiamano prodotti della ricerca (articoli scientifici, libri, presentazioni, righe di codice di programmi informatici) sono sempre stati soggetti alle regole del diritto d'autore, in quanto espressione originale della creatività umana.

La particolarità del diritto d'autore – soprattutto per le conseguenze dal punto di vista della componente patrimoniale – sta nel fatto che esso non è “concesso” da una qualche autorità dello stato, ma “sorge” automaticamente con la creazione dell'opera originale, una volta che lo stato abbia accettato, con le proprie leggi, l'esistenza del diritto d'autore stesso. Così la J.K. Rowling è considerata la ideatrice di Harry Potter e la titolare dei diritti d'autore sulle opere letterarie che riguardano il maghetto non perché qualche autorità inglese la abbia conferito il diritto, ma perché, sulla base delle leggi inglesi, essa è risultata autrice (cioè creatrice) di quei lavori.

Proprio perché la creazione letteraria o artistica è manifestazione della particolare personalità dell'autore, la dimensione morale della creazione non è soggetta a limiti di tempo o di spazio; la Rowling sarà sempre l'autrice di Harry Potter e lo sarà ovunque. Ciò che, invece, scade sono gli aspetti patrimoniali. Il diritto d'autore dura, infatti, per tutta la vita dell'autore e per un certo numero di anni (50 o 70, a seconda dei casi) dopo la morte; il che vuol anche dire che i diritti d'autore si trasmettono agli eredi.

Lo strumento contrattuale mediante il quale l'autore cede o concede all'editore i suoi diritti per lo sfruttamento economico dell'opera si chiama “contratto di edizione”, come sanno tutti coloro che hanno pubblicato un libro.

La distinzione tra contenuto estetico e contenuto tecnologico era chiara fino a poche decine di anni fa; ai due grandi complessi di creazioni corrispondevano i diritti d'autore e i brevetti. Con il progresso tecnico sono emersi una serie di “oggetti intangibili” ai quali si è voluto dare protezione, forzando la distinzione. Così, i programmi di elaboratore – che per certi versi rappresentano il frutto più avanzato della ricerca tecnologica – sono tutelati quasi ovunque attraverso il diritto d'autore, benché non ci sia nulla di propriamente appagante, dal punto di vista estetico, nel leggersi le migliaia (o i milioni) di righe di codice che compongono un software. Nel momento della scelta sulla migliore forma di protezione, è prevalsa la considerazione del programma per computer come qualcosa che viene scritto su un mezzo di riproduzione, esattamente come avviene per un romanzo o uno brano musicale.

4. LE CREAZIONI INTELLETTUALI A CONTENUTO TECNOLOGICO. TRA SEGRETO E BREVETTO

L'altro grande insieme di creazioni intellettuali riguarda, invece, la tecnologia ed esse possono essere tutelate con lo strumento brevettuale. A differenza del diritto

to d'autore, però, il brevetto non deriva automaticamente dall'atto intellettuale con il quale si dà vita a un'invenzione. Esso è, invece, oggetto di concessione che consegue a una domanda dell'inventore (o del suo datore di lavoro).

A questo punto è importante ribadire – anche per chiarire i rapporti tra le varie forme di protezione – che se l'inventore non facesse domanda di brevetto con riguardo a una sua invenzione, si aprirebbero per lui due scenari: quello di mantenere segreta la sua invenzione e quello di divulgarla, facendo in modo che essa confluisca immediatamente nel pubblico dominio. Un principio fondamentale in questa materia è quello per cui l'opzione del pubblico dominio è a senso unico: una volta che una conoscenza è divulgata (senza che un istante prima sia stata depositata domanda di brevetto) essa sarà per sempre liberamente e gratuitamente utilizzabile dagli altri. In altre parole, l'ingresso nel pubblico dominio preclude la via del segreto e quella della brevettazione.

Se, invece, una conoscenza nuova è assoggetta a segreto per scelta dell'inventore, le opzioni a sua disposizione sono tre, vale a dire: conservare lo stato di segretezza, oppure depositare una domanda di brevetto (senza soluzione di continuità rispetto al segreto), oppure divulgare. Anche in questo caso vale la regola generale: una volta divulgato, non si può tornare indietro.

Quando invece l'inventore sceglie di depositare una domanda di brevetto, la possibilità di tornare al segreto è limitata, perché le domande depositate restano segrete e inaccessibili soltanto per i primi diciotto mesi dalla data del primo deposito (definita data di "priorità"). Se non si rinuncia alla domanda, essa viene pubblicata a cura dell'ufficio brevetti e, da quel momento in poi, la relativa invenzione si considera divulgata.

La pubblicazione della domanda comporta la divulgazione dell'invenzione, ma la particolarità del sistema brevettuale sta nel fatto che la pubblicazione non determina la caduta in pubblico dominio, così come avviene per tutte le altre forme di divulgazione (per esempio, quando si usa l'invenzione in pubblico, oppure quando la si racconta per iscritto o oralmente). L'invenzione, in altre parole, è soggetta al brevetto e si considera di proprietà del titolare della domanda, che gode di una posizione di esclusiva fin tanto che il brevetto resterà in vita.

La scadenza del brevetto, così come la sua mancata successione, hanno un effetto importante, in quanto producono la riespansione del principio generale del pubblico dominio, che si traduce nella libera e gratuita utilizzabilità dell'invenzione.

Anche il brevetto – come forma di protezione delle creazioni intellettuali a contenuto tecnologico – rappresenta un'eccezione spazio-temporale a quella del pubblico dominio. Il brevetto è limitato nel tempo (venti anni, nel caso di brevetto di invenzione) e nello spazio (il territorio dello stato che lo concede). Nei limiti di spazio e di tempo concessi dal brevetto, il proprietario può vietare a chiunque di utilizzare la "sua" invenzione, oppure di accordare il permesso a terzi, anche dietro pagamento di corrispettivi.

5. ANCORA SU REGOLE ED ECCEZIONI. I RELATIVI RAPPORTI TRA PUBBLICO DOMINIO, SEGRETO E BREVETTO

Vale la pena riassumere le differenze tra le opzioni fin qui considerate: pubblico dominio, segreto e brevetto.

Il pubblico dominio è un fatto naturale e, per certi versi, inevitabile: i brevetti scadono e non esistono segreti tanto lunghi da durare per sempre. Prima o poi tutto finisce nel pubblico dominio. Si tratta di una soluzione semplice e che non comporta costi, a differenza del segreto e del brevetto. Il segreto non è un diritto; è, piuttosto, la qualità di un'informazione che il titolare ha fatto del tutto per sottrarre al pubblico dominio. Si tratta di una qualità che per certi versi è tutelata dagli stati (forse perché gli stati stessi sono tra i maggiori proprietari di segreti), ma non incoraggiata, in ragione del fatto che essa preclude alla collettività l'accesso alle informazioni, anche se importantissime, per esempio, per la salute o per l'ambiente. Naturalmente, ci sono oggetti che non si possono tutelare con il segreto, perché la loro produzione o commercializzazione rivelerebbe immediatamente le caratteristiche inventive che si vorrebbe tutelare.

Non essendo un diritto, il titolare del segreto non può vietare a terzi attività di *reverse engineering*, né può opporsi al fatto che qualcuno, in via del tutto indipendente, abbia realizzato (e magari brevettato) l'invenzione che formava oggetto di segreto. Inoltre, come forma di protezione quella del segreto è intrinsecamente debole; è vero: può durare molto a lungo (come dimostra il caso della Coca-Cola), ma è anche vero che se per un accidente o per il fatto di un dipendente il segreto viene inavvertitamente rivelato, esso smette per sempre di essere tale e la relativa informazione finisce irrimediabilmente in pubblico dominio. Inoltre, il segreto ha un costo non apparente; occorre, infatti, prendere tutte le misure tecniche e organizzative perché esso non sia perduto.

Il brevetto è la forma più forte di protezione e rappresenta un compromesso tra il regime assoluto del pubblico dominio e quello del segreto. Non bisogna dimenticare, infatti, che il contenuto delle domande di brevetto pubblicate e quello dei brevetti concessi è liberamente accessibile (anche via internet attraverso banche dati gratuite); da quest'ultimo punto di vista, la cd. letteratura brevettuale è una importante fonte di informazioni tecniche, che ogni ricercatore dovrebbe consultare anche prima di cimentarsi in un nuovo filone di ricerca.

A differenza del pubblico dominio e del segreto, il brevetto deve essere richiesto all'ufficio brevettuale competente e per ogni fase della relativa procedura esso comporta il pagamento di tasse. Una volta concesso, esso diventa uno strumento che può avere una tutela molto forte, contro tutti coloro che utilizzano l'invenzione senza il consenso del titolare. Si definisce "contraffazione" esattamente la violazione del diritto di brevetto che si verifica quando taluno utilizza l'invenzione brevettata senza il permesso del suo titolare. La nozione di contraffazione va, però, rapportata alla natura limitata del diritto di brevetto. Essendo la protezione territoriale e temporanea, non vi può essere contraffazione se l'invenzione viene praticata in un paese in cui il brevetto non è stato richiesto (o ottenuto) o se il brevetto è scaduto o è stata abbandonato.

6. INVENZIONE E BREVETTO

Possono essere brevettate tutte le invenzioni che siano nuove, implicino un passo inventivo e abbiano una applicazione industriale. Novità, altezza inventiva e applicabilità industriale sono definiti requisiti di brevettabilità e sono valutati dall'ufficio brevetti nella fase di esame che segue il deposito della domanda di brevettazione.

Prima ancora di valutare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità, è necessario identificare in cosa consiste un'invenzione. Sul tema si è molto dibattuto e l'avanzamento delle frontiere della tecnica tende sempre a rimettere in discussione la nozione di invenzione sulla quale di volta in volta si conviene. A differenza della scoperta – frutto di un'attività conoscitiva di entità preesistenti – l'idea di invenzione implica una interazione con la materia, tale per cui l'esito del processo inventivo è qualcosa che prima non esisteva e che si fonda sull'interazione dell'uomo con le forze della natura o con la materia. L'invenzione presuppone un problema tecnico che l'inventore si propone di risolvere e, in effetti, una accettabile definizione di invenzione è quella che richiama l'idea di una proposta di soluzione di un problema tecnico. Non più di proposta può trattarsi, nel senso che i problemi possono avere più d'una soluzione e la pluralità di soluzioni può avere efficacia diversa. L'invenzione può riguardare un prodotto, un processo (e ciò che ne deriva), un'utilizzo di qualcosa che esiste già, e può riguardare conoscenza assolutamente nuove e inattese (invenzione pionieristica) oppure conoscenze aggiuntive rispetto a entità già note (invenzione incrementale).

7. COSA TUTELA IL BREVETTO

È molto importante intendersi su cosa effettivamente tuteli un brevetto e in cosa consista questa forma di protezione. Vi sono, in particolare, due pericoli da scongiurare e cioè che si consideri il brevetto come una fonte di vantaggio competitivo e come un diritto di attuare un'invenzione.

Considerare un brevetto come fonte di vantaggio competitivo è sbagliato e causa di confusione; la fonte del vantaggio competitivo è, sempre, l'innovazione, con la quale le imprese realizzano strategie di costo (producono gli stessi beni degli altri, ma a minor costo e, quindi, con più alti margini) o di differenziazione (producono beni che altri non ha e, per questo, possono alzare i prezzi conseguendo margini superiori). Molte aziende sono leader di mercato e, non di meno, hanno pochi o nessun brevetto, mentre altre, pur con grandi portafogli brevettuali, fanno fatica a tenere il passo dei concorrenti. È vero, piuttosto, che il brevetto è uno strumento con il quale si conserva il vantaggio competitivo che deriva dagli investimenti in innovazione, perché consente l'esclusione dei concorrenti precisamente da quelle conoscenze che si riconnettono alla strategia aziendale.

Al tempo stesso, il brevetto non può essere considerato un diritto a praticare l'invenzione (spesso si usa l'immagine del titolare come monopolista). Infatti, le norme in materia di brevetto si limitano a dire che il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato (vale lo stesso per i brevetti di procedimento). Nulla più che la previ-

sione di un contenuto negativo. In realtà, non esiste – o, almeno, non dipende dal possesso di un brevetto – il diritto di praticare l’invenzione e ciò per varie ragioni. Prima di tutto perché l’invenzione potrebbe essere già brevettata da altri (e l’uso comporterebbe, come si è detto, contraffazione); oppure perché, se anche brevettata, l’invenzione richiede qualche specifica autorizzazione o certificazione (come è il caso dei prodotti fito-farmaceutici o di taluni prodotti biomedicali).

Dunque, stando all’essenza normativa, il brevetto non è altro che uno strumento che consente al titolare di vietare ai terzi (di qui il significato di diritto “esclusivo”, nel senso che permette di escludere) un certo numero di comportamenti e, per converso, li rende possibili soltanto al titolare.

Nella prospettiva dell’impresa, una forma di tutela del prodotto o dei procedimenti come quella brevettuale serve chiaramente ad escludere i concorrenti e a impedire loro di appropriarsi delle innovazioni introdotte a valle dei processi di ricerca e sviluppo; si capisce, in questo caso, perché la regola del pubblico dominio sarebbe insoddisfacente per le imprese. Ma l’impresa può anche limitarsi a cedere il brevetto (e con esso la tecnologia sottostante) ovvero a concederlo in uso a terzi (con il contratto che si chiama “licenza”). Per gli enti pubblici di ricerca e per le università, che non vivono producendo e commercializzando i prodotti, l’unico utilizzo possibile è quello della cessione o della licenza (a società già costituite oppure a spin-off).

Chiarito qual è l’ambito di tutela e cosa in realtà forma oggetto di brevetto, occorre analizzare più da vicino i requisiti che l’invenzione deve avere per essere brevettabile e le fasi che portano alla concessione del brevetto.

8. COME SI OTTIENE IL BREVETTO. REQUISITI SOSTANZIALI

Come si è già detto, perché l’invenzione sia brevettabile è necessario che essa sia nuova, inventiva e che sia suscettibile di applicazione industriale. Inoltre, è necessario che l’invenzione sia adeguatamente descritta nella domanda, di modo che un esperto medio del settore possa astrattamente riprodurla attraverso la lettura della scheda brevettuale.

Quest’ultimo requisito (definito di sufficiente descrizione dell’invenzione) è fondamentale per il funzionamento del sistema brevettuale; infatti, il riconoscimento dell’esclusiva è dato dallo stato in cambio dell’impegno dell’inventore di rivelare la sua invenzione; ed è ovvio che sia così: con lo scadere del brevetto le relative conoscenze cadranno in pubblico dominio e la collettività – che per un certo numero di anni ha tollerato l’esclusiva – potrà avvantaggiarsene liberamente. Questa specie di scambio spiega perché l’insufficiente descrizione non consente la concessione del brevetto e, nel caso in cui il brevetto sia stato concesso per essere, ne produce l’invalidità.

Un’invenzione si dice nuova quando, prima del deposito della domanda di brevetto (momento importantissimo, dal quale decorre anche il ventennio di esclusiva) essa non è stata resa accessibile in alcun modo a terzi. La pre-divulgazione, come fatto che distrugge la novità, può avvenire oralmente (una presentazione a una conferenza), mediante la diffusione di scritti (pubblicazione scientifica) ovvero attraverso l’utilizzo dell’invenzione stessa. Se si richiamano i rapporti tra brevettazione e pubblico dominio, questo requisito dovrebbe essere chiaro.

Un'invenzione possiede altezza inventiva quando, agli occhi di un esperto medio del settore (si dice: *person skilled in the art*) essa non appare ovvia, sulla base di tutte le conoscenze relative a quel certo ambito della tecnica, che siano disponibili anteriormente alla domanda di brevetto. L'altezza inventiva è un requisito più problematico della novità, perché implica un giudizio prima ricostruttivo (dello stato della tecnica) e poi critico, circa la distanza tra la frontiera delle conoscenze anteriori e il nuovo trovato che si intende brevettare.

Infine, l'invenzione è suscettibile di applicazione industriale quando essa può essere ripetuta in un certo settore della tecnica. Dei tre requisiti, quest'ultimo è certamente il meno problematico.

Come si diceva in principio, il diritto di brevetto non è automatico e conseguente all'invenzione, ma presuppone una domanda da parte dell'inventore (o del suo datore di lavoro) e il giudizio di un'autorità che deve riscontrare la sussistenza dei vari requisiti. Questo giudizio avviene all'interno della procedura d'esame, che conviene ora brevemente descrivere.

9. COME SI OTTIENE IL BREVETTO. PROCEDURA

La procedura di concessione del brevetto inizia con il deposito della domanda da parte dell'inventore (o di chi ha diritto di depositarla) presso l'ufficio brevetti, normalmente del proprio paese. Come già detto, la data di deposito che si consegue (cd. priorità) è cruciale per una serie di ragioni: essa è lo spartiacque tra arte nota e invenzione che si vuole brevettare, ai fini del giudizio di novità e di altezza inventiva; è anche la data a partire dalla quale decorrono una serie di termini.

Dal deposito in priorità, la domanda resta segreta per diciotto mesi consecutivi, all'esito dei quali (sempre che l'inventore non vi abbia rinunciato o l'abbia ritirata) essa viene pubblicata. Con la pubblicazione inizia il percorso di esame che, dopo un certo periodo di tempo (dipendente dal carico di lavoro degli uffici e dalla complessità della domanda), porta alla concessione.

Sulla base di una procedura internazionale definitiva PCT (acronimo di Patent Cooperation Treaty), entro il dodicesimo mese dalla priorità, il titolare ha la possibilità di estendere in altri Paesi la domanda, rivendicando come priorità la data originaria; per effetto di questa procedura, tutte le domande nazionali si considereranno depositate lo stesso giorno (cioè quello della data di priorità); è da notare che, se non ci fosse questa procedura, la pubblicazione della prima domanda distruggerebbe la novità per quelle successive, anche se, paradossalmente, depositate dallo stesso titolare. I dodici mesi per l'estensione in PCT sono necessari al titolare per comprendere se vale la pena ottenere la protezione anche all'estero e, eventualmente, in quali paesi specificamente, anche in considerazione dei rilevanti costi che la brevettazione comporta a livello internazionale.

Con la concessione del brevetto, si presume che il titolare abbia avuto il diritto già a partire dalla data di priorità; anche la domanda – visto che conferisce un'aspettativa di ottenere il brevetto – è tutelata, ma soltanto dal momento in cui i terzi ne possono avere conoscenza, cioè dalla data di pubblicazione.

Quando la domanda viene pubblicata, l'autorità d'esame (ufficio nazionale oppure autorità internazionale d'esame che amministra la procedura PCT) acclude

alla domanda un rapporto di ricerca (*international search report*, ISR) che contiene i risultati della ricerca allo stato dell'arte da parte dell'ufficio, con l'eventuale indicazione di quei documenti – già pubblici alla data della domanda – che, isolatamente o in combinazione tra di loro, rilevano ai fini della novità o dell'altezza inventiva. È da quel momento che, a seconda dell'esito dell'esame, si andrà verso la concessione o il rigetto della domanda. Inutile dire che, in caso di rigetto della domanda, la medesima non può essere riproposta per la stessa invenzione, poiché la pubblicazione ne ha distrutto per sempre il requisito di novità.

Il brevetto concesso si presume valido e, se non viene abbandonato dal titolare (che dovrà continuare a pagare le tasse annuali di rinnovo), esso cade al ventesimo anno dalla data di priorità. Se terze parti sospettano che ci siano stati errori nel procedimento di concessione, possono rivolgersi al giudice dello stato che ha concesso il brevetto per farlo dichiarare totalmente o parzialmente invalido, adducendo elementi di prova a supporto della loro richiesta (per esempio, mostrando un documento anteriore che non era stato preso in considerazione in fase di esame e che rende non nuova l'invenzione).

10. CHI HA DIRITTO DI DEPOSITARE LA DOMANDA DI BREVETTO

Solitamente, è l'inventore ad aver diritto a depositare la domanda di brevetto; ad esso spetta il diritto ad essere riconosciuto come l'autore dell'invenzione, nonché il diritto allo sfruttamento economico del brevetto.

Quando, tuttavia, l'inventore è dipendente di un'impresa e svolge attività di ricerca, l'invenzione può appartenere al datore di lavoro, che avrà il diritto di depositare la domanda, ma dovrà indicare nella domanda che l'invenzione è stata conseguita dal suo dipendente. In questi casi si ha una dissociazione tra la componente morale (paternità) e quella patrimoniale (titolarità della domanda). Le varie norme stabiliscono anche a quali condizioni il lavoratore possa ricevere un premio da parte del datore di lavoro.

Questa regola dei rapporti tra datore di lavoro o lavoratore incontra alcune limitate eccezioni, una delle quali è prevista in Italia per i rapporti di lavoro con università o enti pubblici che svolgono istituzionalmente attività di ricerca. Quando la ricerca che conduce ad un trovato è stata integralmente finanziata dall'istituzione (senza risorse provenienti dall'esterno) è l'inventore ad avere diritto a depositare la domanda.

11. IL BREVETTO COME STRUMENTO

La conoscenza che si produce con la ricerca può essere impiegata nel processo produttivo (così come avviene solitamente nelle aziende) oppure può essere trasferita a vantaggio di chi si propone di utilizzarla. Il brevetto è uno strumento funzionale sia alla strategia di sfruttamento, sia a quella di trasferimento; quasi mai il brevetto di per sé è un fine.

In presenza di cicli industriali sempre più costosi e crescenti tassi di obsolescenza dei prodotti tecnologici, l'innovazione è l'ultima fonte di vantaggio compe-

titivo, che però rischia di divenire esigua là dove concorrenti più grandi o più spregiudicati preferiscano l'imitazione degli altri all'innovazione propria. Lo strumento brevettuale concorre a rendere più agevole il processo di trasferimento tecnologico dalla ricerca al mercato, perché vale a circoscrivere il bene immateriale rappresentato dalla conoscenza.

I paragrafi che precedono introducono brevemente la tematica brevettuale, al netto dei molti aspetti tecnici e dei numerosissimi risvolti problematici che essa solleva, nel tentativo di individuare un delicatissimo equilibrio tra le esigenze di divulgazione e quelle, non meno importanti, di trasferimento della tecnologia.

Bibliografia

- GRANIERI M., COLANGELO G., DE MICHELIS F., *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, Bari, Cacucci, 2009.
- LEMLEY M.A., *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, *University of Chicago Law Review*, 71, pp. 129-149, 2004.
- MENELL P.S., *Intellectual Property: General Theories*, in B. Bouckaert, G. De Geest (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics*, Volume II. *Civil Law and Economics*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 129-187, 2000.
- CONTI G., GRANIERI M., PICCALUGA A., *La gestione del trasferimento tecnologico*, Milano, Springer, 2011.